



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni ”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 10-bis, comma 1, del predetto decreto legge, che prevede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, alle associazioni e alle





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, altresì, il medesimo comma 1 dell'articolo 10-*bis* del predetto decreto legge, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport, signora Valentina Vezzali;

DECRETA

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità indicate dalla legge, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00.

Art. 2 (Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo)





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
4. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 4.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute e predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento nei termini di cui al successivo articolo 4.
6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.
7. I contributi di cui al comma 6 sono determinati proporzionalmente al numero di richieste pervenute.

Art. 3

(Presupposti oggettivi)

1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
 - a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;

b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo di cui all'articolo 2, comma 1;

c) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 50 unità.

2. Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.

Art.4

(Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)

1. Il contributo di cui all'art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 3:

a) La somma di 26 milioni di euro è attribuita fino a euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche), di cui all'articolo 3, comma 2, con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche), di cui all'articolo 3, comma 2, con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.

b) La somma di 4 milioni di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dalla precedente lettera a), alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l'utilizzo delle piscine. Per essere ammessi all'assegnazione del contributo di cui alla presente lettera b), gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive federazioni sportive internazionali. L'idoneità dell'Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b).

Art.5 (Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del presente decreto.

2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno presentare i prospetti di cui all'articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 15 giorni.

Roma,

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

